



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Mortara

Via Dante 1 - 27036 Mortara (PV)

telefono 0384 98158 - fax: 0384 294518 - sito <http://www.ddmortara.it/wordpress/>
e-mail: (DIRIGENTE) dirigente@ddmortara.it - preside@ddmortara.it - (ISTITUZIONALE) pvic81700e@istruzione.it - (CERTIFICATA) pvic81700e@pec.istruzione.it

Prot.3733 bis /B4-D4-B10

Mortara, 26 agosto 2013

Tempo parziale – disciplina delle incompatibilità – svolgimento di altre attività lavorative – esercizio della libera professione

La legge 23.12.1996, n. 662 (art. 1, commi 56 e 65) emana le disposizioni in materia di tempo parziale e sullo svolgimento di altre attività lavorative aggiuntive a quelle istituzionali. Tale legge è stata successivamente integrata dalla circolare 19.02.1997 n. 3 del Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla circolare del Ministero dell'Interno 19.03.1997 n. 4, dal decreto legislativo n. 79 del 28.03.1997- convertito in legge n. 140 del 28.05.1997 e dalla circolare 18.07.1997 n. 6 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Alla luce dei dispositivi di questa ricca normativa si possono trarre le seguenti disposizioni:

- Il personale A.T.A. può svolgere altra attività lavorativa e può iscriversi agli albi professionali ed esercitare libere professioni, nei limiti stabiliti dalla legge, purchè il rapporto di lavoro con l'Amministrazione di appartenenza sia a tempo parziale e con orario non superiore alla metà di quello ordinario.
- Per quanto concerne il personale docente, l'art. 508 del D.Lgs. 297/94 vieta l'esercizio di attività commerciali, industriali e professionali ma contempla la possibilità dell'esercizio di libere professioni. Tale divieto non si applica nel caso di persone nei cui confronti sia stata disposta la trasformazione nel rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.
- Tale personale è tuttavia tenuto a comunicare lo svolgimento di attività aggiuntiva, a pena di decadenza dall'impiego, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 61, della legge n. 662 del 23.12.1996 (finanziaria 1997).
- La normativa prima citata è stata integrata dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (commi 6 e 7) e dalla circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri n.5 del 29.05.1998 e dalla circolare M.P.I. del 15.03.1999; da queste nuove fonti, si desume che per poter ottenere l'autorizzazione all'esercizio della libera professione bisogna essere iscritti agli albi professionali ed inoltre tale professione deve essere coerente con l'insegnamento impartito. La concessione di tale autorizzazione non deve comportare alcun pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente. A coloro che non sono iscritti ad albi professionali possono essere concesse autorizzazioni a svolgere attività occasionali che però dovranno essere valutate caso per caso.
- Il Consiglio di Stato ha affermato l'incompatibilità per tutto il personale della scuola all'assunzione di cariche presso società cooperative che persegono finalità di lucro.
- Ai dipendenti pubblici, iscritti in albi professionali e che esercitano attività professionale, inoltre, non possono essere conferiti incarichi professionali dalle Amministrazioni pubbliche (L. 28.05.1997 n. 140).

Vale la pena di sottolineare che tutte le attività extra-lavorative per essere esercitate, devono essere prima autorizzate dall’Amministrazione di appartenenza, anche se non prevedono un compenso.

Per tutti questi motivi ed al fine di evitare le pesanti sanzioni previste in caso di inosservanza della normativa, si invita il personale interessato a documentarsi attentamente sulla normativa vigente.

Si precisa che, nella richiesta di autorizzazione all’esercizio della libera professione (l’istanza deve essere prodotta ogni anno entro 15 gg. dall’inizio dell’attività), deve essere indicata in maniera precisa la professione che si intende svolgere, con l’indicazione dell’albo professionale al quale si è iscritti e le condizioni di svolgimento di detta attività.

Si ricorda infine, che la violazione delle norme sopra riportate può comportare la decadenza dall’impiego.

La Dirigente
dott.ssa Maria Teresa Barisio